



Dr.ssa Anna De Pretto
Specialista in Medicina del Lavoro

Informativa sul trattamento dei dati personali per sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/08, art. 25, comma g, h e Regolamento UE n. 679/2016 - GDPR)

Azienda: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 5

Al lavoratore

Lo/a scrivente, per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs 81/2008, comunica che nell'espletamento dei compiti di sorveglianza sanitaria, tratterà i Suoi dati qualificati ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE n. 679/2016) come dati personali e sensibili (dati di cui all'art. 9 di detto Regolamento).
La informo pertanto che:

- il Medico Competente potrà trattare dati che la legge definisce sensibili o particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR in quanto idonei a rilevare lo stato di salute nell'espletamento dei compiti assegnati dal D. Lgs 81/2008 e specificatamente nella effettuazione di visite ed accertamenti previsti dal comma 2 lettera a-b- c-d-e-e bis-e ter e dal comma 2 bis dell' art. 41 del D. Lgs 81/2008;
- tali dati saranno registrati e trattati con il supporto di mezzi cartacei e informatici ai fini della sorveglianza sanitaria prevista dall'art.41 del D.Lgs. 81/2008. Le informazioni di carattere sanitario sono da Lei fornite e acquisite dal medico in occasione della visita medica; i dati sanitari possono essere integrati da esami laboratoristici, strumentali e medico-specialistici;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'attuazione degli obblighi previsti dal D. Lgs 81/2008, e pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per il medico competente di svolgere i compiti affidatigli dal datore di lavoro in conformità al medesimo D. Lgs;
- ferme restando le comunicazioni agli organi sanitari e di controllo competenti ed eventualmente all'ente assicurativo nazionale (INAIL), eseguite in adempimento di specifici obblighi di legge, al datore di lavoro ed al lavoratore sarà comunicato il giudizio relativo alla mansione specifica (come indicato dai commi 6 e 7 art. 41 D. Lgs 81/08);
- i dati potranno essere comunicati anche agli altri medici che collaborano con il Medico Competente e ad altri specialisti di cui il Medico Competente può avvalersi, unicamente al fine dell'espressione del giudizio di idoneità lavorativa;
- all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 del GDPR; ove applicabile, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante. Tali diritti potranno essere esercitati previa richiesta scritta tramite Pec e/o raccomandata A/R;
- secondo il comma 1) dell'art. 25 del D. Lgs 81/2008 il Medico Competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente (lettera c); consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs del 30 giugno 2003 n.196, con salvaguardia del segreto professionale (lettera d); consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, da parte del Datore di Lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto (lettera e); informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria (lettera h); comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai rischi, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- Il lavoratore può prendere visione delle informazioni conservate nella propria cartella sanitaria e di rischio. Il giudizio alla risoluzione del rapporto di lavoro, è consegnata in originale all'ente competente (INAIL);
- Il consenso fornito si intende esteso anche agli altri medici che collaborano con il Medico Competente e ad altri specialisti di cui il Medico Competente può avvalersi, unicamente al fine dell'espressione del giudizio di idoneità lavorativa

Il sottoscritto lavoratore dichiara:

- di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e dell'art 13 del Reg. UE 679/2016. Esprime altresì il consenso alla comunicazione ed al trattamento dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa
- di essere stato informato da parte del Medico Competente riguardo la natura e lo scopo degli accertamenti sanitari obbligatori

Firma del lavoratore
